

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA GESTIONE DI UNA CASA FAMIGLIA DESTINATA A UTENTI CON DISABILITA' PSICHICA

Art. 1 – Oggetto dell'appalto, definizioni e normativa di riferimento

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un servizio rivolto ad utenti in carico ai CSM della ASL di Pescara per la gestione delle attività psicoeducative e riabilitative psicosociali di una casa famiglia. La struttura sanitaria assistenziale è destinata alla riabilitazione e risocializzazione dei pazienti affetti da patologia psichiatrica ad evoluzione cronica, che necessitano di organizzazione ambientale e di interventi terapeutici finalizzati principalmente ad un assetto risocializzante della vita del soggetto trattato, anche mediante attività medico-psico-riabilitative e che richiedono la presenza di personale di assistenza nelle 24 ore.

Art. 2 – destinatari del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato è destinato al trattamento riabilitativo di pazienti di età superiore ai 18 anni che, a causa di disturbi mentali, presentano un *deficit* delle abilità sociali. Possono accedere al predetto Servizio gli utenti residenti nell'ambito territoriale del Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Pescara.

La casa famiglia collocata nella struttura situata C.da Carmine - Penne (PE), potrà accogliere un massimo di n. 6 pazienti che richiedono un'assistenza nelle 24 ore, con programmi riabilitativi di recupero prolungati.

Sono esclusi i pazienti con gravi disturbi di personalità, quelli con doppia diagnosi che hanno una dipendenza da sostanze, e oligofrenici con insufficienza mentale grave.

Art. 3 – caratteristiche del servizio

La casa famiglia è una struttura residenziale di tipo familiare con intenzione abitativa e di socializzazione, collegata al Centro di Salute Mentale di Penne, finalizzata ad offrire agli utenti una serie di attività consistenti in:

- 1) attività psicoeducative per le autonomie personali;
- 2) attività di gruppo per la riacquisizione delle abilità sociali;
- 3) attività per le autonomie domestiche;
- 4) attività ricreative, espressive e per il tempo libero;
- 5) attività motorie e sportive;
- 6) attività occupazionali;
- 7) attività per l'orientamento lavorativo;
- 8) attività per l'inserimento lavorativo.

L'inserimento degli utenti avverrà su proposta del Direttore del CSM competente del territorio di residenza, o di un suo delegato, il quale avrà l'onere di predisporre una relazione clinico-anamnestica nonché l'eventuale relativo piano terapeutico farmacologico concordemente con il Direttore dell'UOC Pescara Nord-Area Vestina. Durata massima di permanenza è di 24 mesi, con periodica valutazione da parte del CSM. L'inserimento e la proroga necessitano comunque della valutazione dell'UVM territorialmente competente. In seguito, il dirigente referente del servizio del CSM competente, dovrà predisporre un Piano riabilitativo individualizzato (P.R.I.) che verrà trasmesso all'aggiudicatario per la sua attuazione.

Qualora il P.R.I. dovesse rivelarsi inattuabile e/o non perseguibile per sopraggiunte complicazioni cliniche e per l'aggravamento del quadro psicopatologico del paziente, le dimissioni dell'utente dalle predette strutture verranno assunte con un atto adottato congiuntamente dal Responsabile del C.S.M. di competenza e dal Direttore dell'UOC Pescara Nord-Area Vestina.

Le dimissioni del paziente dovranno essere, in ogni caso, formalizzate a completamento del programma riabilitativo predisposto per ciascun utente.

Ciascun P.R.I. dovrà essere verificato e aggiornato a cadenza semestrale attraverso incontri programmati tra il responsabile sanitario della casa famiglia, i referenti del Servizio e l'*équipe* del C.S.M. di competenza in base alla residenza dell'utenza, o a cadenza anticipata nel caso di particolari necessità.

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere espletati nelle 24 ore. I servizi saranno quindi estesi anche alle ore notturne e, pertanto 24 ore su 24, per tutti i giorni feriali e festivi dell'anno e comporteranno la somministrazione della colazione e dei pasti di mezzogiorno e sera. I pasti giornalieri che peraltro saranno a carico della Stazione appaltante.

Alcuni ospiti potranno collaborare alla preparazione dei pasti e alla loro distribuzione nonché al riassetto domestico degli ambienti comuni (cucina, sala pranzo)

Art. 3 – Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 5, decorrenti dalla data indicata nel contratto che sarà sottoscritto tra le parti.

Nell'eventualità che alla scadenza dei 5 anni di contratto non sia ancora stata aggiudicata la nuova gara, l'aggiudicatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di 6 mesi opzionali.

L'appalto è costituito da un lotto unico ed inscindibile.

Il contratto potrà avere durata inferiore a quella indicata in base a motivate ragioni di interesse pubblico o a questioni sopravvenute rispetto al tempo della gara e l'Azienda sanitaria si riserva di interrompere anticipatamente ed in qualsiasi momento il contratto senza che la Ditta possa avanzare richieste di risarcimento danni e/o lamentare lesione di interessi legittimi e di qualsiasi altra specie.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, oggetto esclusivamente di ribasso, per i cinque anni di servizio, soggetto a ribasso, è pari ad Euro 1.095.000,00 + iva, da considerare base d'asta.

Ciascuna ditta dovrà, inoltre, indicare nell'offerta economica presentata, il costo, per giornata di trattamento per paziente.

Art. 6 – Rapporti tra stazione appaltante e appaltatore - soggetti

L'Azienda committente individua i seguenti referenti aziendali:

- Direttore dell'esecuzione del servizio, con le funzioni di cui agli artt. 300 e seguenti del DPR 207/2010, sarà il Direttore della U.O.C. CSM Pescara Nord-Area Vestina nonché con funzioni di responsabile sanitario della struttura;
- assistente al predetto Direttore dell'esecuzione sarà il dirigente responsabile del CSM di Penne cui compete la stesura del PRI.

L'Appaltatore individua i propri referenti come di seguito:

- Responsabile del servizio appaltato (e suo sostituto, che sarà l'unico referente per l'Ente appaltante in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio stesso e al quale rapportarsi per ogni evenienza. Di tale Responsabile l'Impresa dovrà fornire l'indirizzo, il recapito telefonico (telefono mobile) ed il fax per ogni eventuale comunicazione che dovesse essere necessaria.
- Referenti di servizio: responsabili dell'attuazione dei Piani riabilitativi.

Tali soggetti dovranno coordinarsi direttamente con il Direttore del CSM Pescara Nord-Area Vestina.

Art. 7 – Funzioni proprie della stazione appaltante e dell'appaltatore

L'ASL svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento del Servizio oggetto del presente appalto al fine di assicurare unitarietà e qualità degli interventi

Segnatamente la ASL riserva a sé le seguenti competenze:

- direzione sanitaria delle attività psicoeducative e riabilitative
- titolarità della presa in carico del paziente
- attività di servizio sociale (assistente sociale)
- elaborazione, esecuzione e verifica dei piani riabilitativi individualizzati terapeutici e territoriali (terapista della riabilitazione psichiatrica)
- segnalazione al gestore di inadempienze e verifica dell'effettiva risoluzione delle difformità rilevate.

L'appaltatore avrà a suo carico, per quanto non espressamente attribuito alle prerogative della ASL, le seguenti competenze:

- partecipazione ai piani riabilitativi individualizzati secondo gli obiettivi e le strategie definite e concordate con i responsabili e i referenti aziendali, con osservanza delle priorità e della tempistica;

- resoconto semestrale dei risultati conseguiti valutati con specifici strumenti di valutazione degli esiti del trattamento psicosociale in termini di inclusione sociale e di miglioramento delle competenze relazionali sia individuali che familiari;
- controllo attività lavorativa, formazione, aggiornamento e supervisione del personale impiegato e previsto dal presente capitolato.

ART.8 – Obblighi della stazione appaltante e dell'appaltatore

La ASL di Pescara si impegna a fornire la struttura destinata all'attività psicoeducative e riabilitative residenziale oggetto del presente Servizio collegata con il CSM di Penne). La ASL si riserva di modificare, in via del tutto discrezionale, la collocazione della struttura stessa e delle attività oggetto del servizio.

La predetta struttura verrà consegnata all'aggiudicatario provvista di beni mobili e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato previa sottoscrizione, ad opera di un rappresentante dell'Ufficio Patrimonio della Stazione appaltante e da un rappresentante dell'aggiudicatario, di un apposito verbale di consegna.

Sono a carico della ASL di Pescara le spese inerenti la manutenzione ordinaria e di utenza di gas e energia elettrica dei locali in uso per lo svolgimento del Servizio. Inoltre, faranno capo alla ASL, in conformità della normativa vigente in materia di sicurezza, gli oneri afferenti la messa a norma dei predetti locali.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del capitolato con idonea ed autonoma organizzazione, garantendo la corretta esecuzione di quanto previsto e integrando, laddove necessario, le attività svolte attenendosi alla normativa nazionale, regionale e aziendale che regola il settore oggetto dell'appalto.

I P.R.I. verranno predisposti per ciascun ospite dal responsabile del CSM territorialmente competente concordemente con il Direttore dell'U.O.C. Pescara Nord-Area Vestina ed organizzati da parte del referente di Servizio dell'aggiudicatario.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti qualsiasi materiale di consumo compreso quanto necessario allo svolgimento delle attività psicoeducative e riabilitative previste dal P.R.I. approvato per ciascun utente.

Inoltre, nel termine previsto per l'attivazione del servizio, l'aggiudicatario si obbliga a:

- 1) nominare un rappresentante legale, munito di poteri di delega e di rappresentanza;
- 2) adottare e conservare nella casa famiglia un registro per la rilevazione delle giornate di effettiva disponibilità del servizio e delle presenze quotidiane degli utenti oltre che delle eventuali assenze giustificate ed autorizzate dal direttore dell'U.O.C. CSM Pescara Nord – Area Vestina, ed un registro degli operatori recante la firma e l'orario di arrivo e di uscita di ognuno di essi. I registri saranno preventivamente timbrati e numerati per ciascun foglio dal Direttore U.O.C. Pescara Nord- Area Vestina;
- 3) prevedere l'utilizzazione di un tesserino di riconoscimento da parte di ciascuno degli operatori impegnati

nell'attività riabilitativa della casa famiglia;

4) attuare i Piani riabilitativi individualizzati (P.R.I.) di ciascun utente,

5) provvedere all'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali nonché di quelli nascenti dai rapporti di lavoro in essere con i propri dipendenti.

6) conservare una copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni a persone e cose;

7) conservare una copia del contratto di assicurazione per la copertura di eventuali incidenti che possono occorrere agli utenti del Servizio sia all'interno che all'esterno delle strutture;

8) conservare una copia del verbale di consegna dei beni mobili e delle attrezzature.

Art. 9 – personale dell'appaltatore

La gestione del servizio dovrà essere espletata con un organico che assicuri la disponibilità delle seguenti figure professionali con rapporto contrattuale secondo quanto previsto da piano sanitario regionale a garanzia di una assistenza continuativa nelle 24 ore: Psichiatra, Psicologi, Psicoterapeuti, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, Infermiere, Assistenti Sociali, OTA/OSS, Operatori e maestri d'arte:

A) un medico specialista in psichiatria per almeno 12 ore settimanali di presenza attiva oltre alla reperibilità diurna e notturna;

B) uno psicologo psicoterapeuta per almeno 6 ore settimanali,

C) infermieri professionali per almeno n. 64 ore alla settimana

D) operatori Socio Sanitari per almeno n. 104 ore alla settimana;

E) personale aggiuntivo (assistenti sanitari, educatori, ausiliari, operatori e maestri d'arte) per 12 settimanali

F) altro personale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Di tutto il personale, l'aggiudicatario, dovrà fornire elenco nominativo con qualifica e curriculum professionale. Per i soci volontari e per gli eventuali tirocinanti dovrà essere fornito apposito e separato elenco. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni successiva variazione.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo personalmente responsabile per le obbligazioni contratte sia con la Stazione appaltante, sia con i propri dipendenti.

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato.

Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti del committente che nei confronti dei terzi.

Tutto il personale adibito all'espletamento del Servizio dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento che dovrà essere indossato in maniera visibile per tutta la durata dei turni di lavoro.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni disciplinari della

Stazione appaltante uniformandosi a tutte le norme generali e speciali vigenti.

La ASL di Pescara rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il suo personale, ferma la responsabilità solidale di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 207/2010.

Le prestazioni alle quali sarà tenuto l'aggiudicatario dovranno essere erogate indipendentemente da cause di assenza dal servizio del personale dipendente (malattia, ferie, infortunio, maternità ecc.); nel caso di assenza del predetto personale, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire le unità mancanti con personale proprio in possesso di identica qualifica professionale ed analoga esperienza.

Al fine di garantire la continuità terapeutico/assistenziale, l'aggiudicatario sarà tenuto a mantenere nella gestione dell'appalto, per quanto possibile, il personale dedicato, limitando al massimo il "turn over", e, qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi causa, il personale dovrà essere sostituito con operatori in possesso di identica qualifica professionale e con analoga esperienza.

Art. 10 –norme di comportamento, segreto professionale e tutela della privacy

L'aggiudicatario deve garantire che lo *staff* impiegato nel Servizio sia di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che i rapporti tra il personale impiegato e i fruitori del servizio siano improntati al reciproco rispetto, e che tutte le attività vengano svolte in un ambiente di serena e cordiale collaborazione.

I dipendenti dell'appaltatore dovranno uniformare la loro condotta alle norme di carattere generale e speciale adottate dalla committente e rese note attraverso comunicazioni scritte

Segnatamente, l'appaltatore, nel provvedere all'assolvimento delle prestazioni che sono oggetto del presente Capitolato speciale si farà carico:

- della puntuale attuazione delle prestazioni degli operatori secondo le norme deontologiche e dell'assoluto rispetto della *privacy* e del vincolo del segreto professionale, ai sensi dell'art. 622 del codice penale e delle norme previste della legge in materia di riservatezza;
- di assicurare la continuità del servizio, anche in caso di ferie e malattia degli operatori;
- di agevolare l'attività di controllo e vigilanza della USL sulla erogazione delle prestazioni e sulla qualità delle stesse.

L'Appaltatore si impegna a garantire la riservatezza di tutte le informazioni, concernenti l'utente e la sua famiglia, delle quali entrerà in possesso in ragione dei servizi espletati, che dovranno essere gestite nel rispetto della normativa prevista in materia di tutela della *privacy*.

L'aggiudicatario si impegna altresì a sostituire, a semplice richiesta della committente, il personale dello *staff* dedicato al Servizio in caso di verificato e reiterato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell'utenza.

L'aggiudicatario comunicherà ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo l'assoluto divieto di diffondere notizie di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nel rispetto delle norme previste dal segreto professionale e dalla legge sulla *privacy*, la ditta indicherà al

Direttore del CSM competente, con apposita nota scritta i nominativi dei dipendenti responsabili del trattamento dei dati sensibili.

Art. 11 – Tutela dei lavoratori

L'aggiudicatario dovrà provvedere, al pagamento dell'assicurazione obbligatoria assistenziale, previdenziale ed infortunistica, oltre che alla corresponsione degli emolumenti in favore degli operatori impiegati.

All'atto dell'affidamento del Servizio, l'appaltatore dovrà produrre la polizza assicurativa stipulata per la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose, nonché per la copertura assicurativa di eventuali incidenti che possano occorrere agli utenti nel corso dell'espletamento delle attività di cui al presente capitolato speciale.

Art. 12 – periodo di prova

L'operatore economico, dopo la stipula del contratto, dovrà effettuare un periodo di prova della durata di mesi sei, al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, e, quindi, di esprimere una valutazione ampia e complessiva sull'andamento del Servizio.

Il predetto periodo si intenderà superato in assenza di comunicazione da parte del D.S.M. della ASL di Pescara.

Alla fine del periodo di prova ed entro i successivi 60 giorni, la ASL valuterà il servizio prestato e, in caso di inadempienza riscontrata e/o di non rispondenza del servizio ai canoni capitolari – debitamente motivata, la ASL di Pescara potrà recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, da comunicare all'aggiudicatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per le operazioni effettivamente eseguite ed accertate dagli uffici preposti durante il periodo di prova, escluso ogni altro rimborso o indennizzo di qualsiasi tipo e fatte salve eventuali decurtazioni al corrispettivo per eventuali danni arrecati alla Stazione appaltante.

Tutte le eventuali decisioni assunte in caso di esito negativo del periodo di prova saranno oggetto di apposito atto da parte della ASL di Pescara, e, in tal caso, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario garantire la continuità al Servizio per il tempo necessario a consentire la propria sostituzione.

Art. 13 – Garanzie di esecuzione e copertura assicurativa

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, l'Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e secondo le disposizioni del Disciplinare di gara, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo

complessivo del servizio esclusa l'IVA. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte

dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente potrà rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, come potrà recuperare tali importi all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta appaltatrice, a copertura dei suddetti rischi, è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per danni con una massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed a favore della Azienda sanitaria, con validità per tutta la durata del contratto e fino alla riassunzione in gestione diretta da parte dell'Ente o alla stipula di un nuovo contratto.

Art. 14 – Fatturazioni e pagamenti

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture dovranno indicare con precisione le giornate e nome del paziente (nel rispetto della privacy) trattato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell'appaltatore.

Il corrispettivo sarà erogato, con cadenza bimestrale, nella misura risultante dal prodotto tra la tariffa giornaliera/pz offerta dalla Ditta aggiudicataria per il numero di pazienti in carico (max 6) e per le giornate di apertura della casa famiglia, registrate dal Direttore dell'esecuzione nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda il pagamento della tariffa giornaliera relativa alle assenze programmate si applicano le modalità previste dall'allegato "E" della delibera regionale GRAn.877 del 3 ottobre 2001.

Sul corrispettivo saranno imputate a scomputo le eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del Direttore dell'Esecuzione) nel periodo di riferimento.

La fattura potrà, pertanto, essere emessa solo dopo l'emissione, da parte del Direttore dell'Esecuzione, del certificato di pagamento, controfirmato dal RUP, nel rispetto della normativa regolamentare in vigore (DPR 207/2010).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa

appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), a mezzo mandato emesso dalla ASL.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio.

Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell'Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull'esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

Art. 15 – Inosservanza degli obblighi contrattuali - penali

L'Amministrazione ha individuato all'interno della propria struttura i Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010), oltre agli assistenti (vedasi precedente articolo 6) .

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi. Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- A. violazione degli obblighi contrattuali;
- B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale.

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

5 contestazioni nel corso del 1° anno;

8 contestazioni nell'arco di un biennio;

10 contestazioni nel corso di un triennio;
12 contestazioni nell'arco di un quadriennio,
15 contestazioni nell'arco di un quinquennio.

Il numero di contestazioni si riferisce alla ASL nel suo complesso e non ai singoli Centri.

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlabile alla struttura interessata dal disservizio, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo

relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- interruzione,abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs 163/2006 o del presente capitolato;
- frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. La ASL, per l'incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

Art. 17 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.

Art. 18 - Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente art. 23.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno quarantacinque giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui sia stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di servizi con questo stipulato.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .

Art. 20 - Subappalto

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.

Art. 21 - Validità della graduatoria – fallimento dell'appaltatore – morte del titolare

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 22 - Stipula del contratto e relative spese

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.

Art. 24 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 25 - Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la

risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
 1. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 2. artt. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 3. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 4. art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.,
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

Art. 26 - Clausola CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Art. 27 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .